



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di stato

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. N. 2005/5973/COA/SEC

OGGETTO: D.I. 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli. Scommessa multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

Con decreto interministeriale 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 153 del 2 luglio 2004, sono state individuate e regolamentate in via generale le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, effettuabili sulle corse dei cavalli ed, in particolare: la scommessa singola, la plurima, la multipla al totalizzatore e la multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

L'art. 6 del medesimo decreto rinvia la determinazione della disciplina tecnica delle medesime scommesse ad un provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, adottato con decreto del 25 ottobre 2004 pubblicato in G.U. 22 dicembre 2004 .n. 299.

L'art. 40 di detto decreto stabilisce che le nuove tipologie di scommesse e le nuove modalità di calcolo delle quote, ove previste, possono essere introdotte gradualmente in funzione delle esigenze di mercato e dei tempi occorrenti per i necessari adempimenti di carattere informatico.

Sulla base di tale disposizione le amministrazioni competenti hanno ritenuto prioritaria, ai fini della rilevanza sia di carattere economico sia del gradimento riscosso in passato presso il pubblico degli appassionati, l'attivazione della scommessa multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore, per la quale sono in corso le procedure relative alle prove tecniche da parte dei

concessionari, che dovranno comunque concludersi entro il 20 febbraio 2005 data entro la quale potrà avere inizio l'accettazione della nuova scommessa.

La scommessa, come indicato dall'art 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004, consiste nel pronosticare un minimo di tre eventi (vincenti o piazzati ovvero pronostico misto di vincenti e piazzati) che possono svolgersi anche in ippodromi diversi nella stessa giornata: ad esempio il primo arrivato della prima corsa di Torino, il primo arrivato della quinta corsa di Padova, il primo arrivato della quinta di Napoli e così via. Si vince soltanto nel caso in cui tutti gli eventi pronosticati abbiano esito favorevole. Tale scommessa in definitiva è assimilata ad una multipla a quota fissa le cui quote, anziché essere indicate per ogni singolo evento dal concessionario, vengono fissate dal totalizzatore nazionale.

A tale proposito si rammenta che l'accettazione della scommessa multipla libera in parola è preclusa all'interno degli ippodromi in forza del divieto contenuto nell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, secondo il quale le scommesse a quota fissa non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

Le norme di attuazione della nuova scommessa sono disciplinate dall'art. 35 all'art. 39 del decreto del 25 ottobre 2004 che si illustrano brevemente.

L'art. 35 rimanda, per la definizione della scommessa a quanto previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale del 3 giugno 2004 fissandone il termine per l'accettazione che deve comunque essere anteriore alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa e disciplinando il caso in cui la scommessa, per qualsiasi motivo, comprenda termini riferiti a corse partite prima dell'accettazione della scommessa stessa. In questo ultimo caso le scommesse sono considerate nulle limitatamente ai termini delle corse già partite e valide per i rimanenti termini purché i termini validi della scommessa siano almeno tre; in caso contrario la scommessa dà luogo a rimborso.

L'art. 36 disciplina i casi in cui una o più corse non vengano disputate o non convalidate e il caso in cui si verificano ritiri di cavalli. In tali ipotesi le scommesse sono considerate nulle limitatamente a tali termini e valide per i rimanenti purché i termini validi della scommessa siano almeno tre; in caso contrario la scommessa viene rimborsata.

L'art. 37 fissa la modalità di determinazione delle quote stabilendo che per il computo della vincita, l'importo scommesso venga moltiplicato per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.

Nell'esempio sopra riportato, in caso di esito favorevole della prima corsa di Torino con quota del vincente del totalizzatore pari a 2,00, della quinta corsa di Padova con quota pari a 4.00 e

della quinta corsa di Napoli con quota per il vincente pari a 3,00, la quota di vincita per una scommessa di 5 Euro sarà così determinata: $2 \times 4 \times 3 = 24$ e il prodotto così ottenuto sarà moltiplicato per i 5 Euro scommessi. La quota di vincita sarà pertanto di Euro 120,00 (24x5). Nel caso non fossero disponibili le quote di riferimento per mancanza di vincitori, l'art. 37 stabilisce in 50 la quota convenzionale da considerare per tale scommessa e prevede l'annullamento di un termine della scommessa qualora non fosse disponibile la quota di riferimento per motivi diversi da quello dell'assenza di vincitori.

L' art. 38 stabilisce le modalità del calcolo delle quote di prelievo rinviando alle disposizioni dettate dal decreto interministeriale 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa.

L'art. 39 stabilisce che siano applicate le stesse norme previste per le scommesse prese a base nella multipla nei casi in cui, in una delle corse prescelte, vi siano arrivi in parità o cavalli in rapporto di scuderia.

Con successivi provvedimenti saranno introdotte gradualmente le nuove tipologie di scommessa e le nuove modalità applicative delle scommesse attualmente in esercizio.